



# COMUNE DI GIOIA TAURO

## Città Metropolitana di Reggio Calabria

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 del 23/07/2024

**Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio nei luoghi di maggior fruizione, durante la stagione estiva, presenti sul lungomare cittadino che, come noto, è punto di ritrovo.-**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, durante il periodo estivo, la zona del lungomare cittadino, ove sono presenti numerosi lidi e locali di intrattenimento, sarà teatro di diversi eventi musicali;

**CONSIDERATO** il notevole afflusso di persone, che i predetti eventi attireranno;

**RILEVATA**, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare per l'abbandono al suolo e lancio di bottiglie di vetro e lattine che arrecano danno al decoro urbano e costituiscono pericolo per i passanti nonché ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d'urgenza;

**RICHIAMATA** la nota del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*;

**VISTE** l'ordinanza emessa dal Comando di Polizia Locale, n. 44 del 18.07.2024, con la quale è stato disposto il temporaneo divieto di circolazione e di sosta sul lungomare cittadino;

**RITENUTO** di dover provvedere, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione della ricorrenza anzidetta disponendo i divieti di seguito elencati:

**Per tutti gli eventi in programma, anche in date future, di natura pubblica e/o privata, è fatto divieto assoluto di:**

- **somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;**
- **il suddetto divieto sarà operativo per tutte le attività commerciali comprese nel lungomare cittadino e nelle vie adiacenti.**

#### **VISTI:**

- l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", convertito, con modifiche, con Legge n. 48/2017;
- la Circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017, recante chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alla normativa richiamata;
- l'art. 650 del Codice penale;

per i motivi innanzi citati in premessa,

## **ORDINA**

agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti nel lungomare cittadino e nelle vie adiacenti:

- 1) **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, anche dispensate da distributori automatici, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, compresi quelli che si avvalgono di spazi esterni ai locali;**
- 2) **l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;**

## **AVVERTE**

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento misura ridotta ad € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalle Forze dell'Ordine.

## **DISPONE**

**CHE** la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito del Comune;

**CHE** la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Comando Compagnia Carabinieri;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## **IL SINDACO**

*Avv. Simona Scarcella*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## **Nota di Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

## **IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

*Domenico Pirrottina*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)